
Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 35.0.11 al DDL n. 2111

35.0.11

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, BIGNAMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fusione Comuni sotto 3000 abitanti)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa i Comuni con numero di abitanti inferiore ai 3000 abitanti devono fondersi con altri comuni limitrofi.

2. Lo statuto dei comuni risultanti dai procedimenti di fusione di cui al comma 1, può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

3. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni con delibera da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono le fusioni da realizzare in ottemperanza della presente legge.

4. Su proposta della Regione, con decreto del Ministero dell'interno, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono essere previste deroghe alla fusione di cui al comma 1, in relazione alla natura montana dei territori e del particolare isolamento dei comuni interessati.

5. Adottata la delibera di fusione di cui al comma 3, i comuni interessati sono commissariati sino allo svolgimento delle prime elezioni degli organi di governo del Comune al quale sono stati incorporati o del Comune risultante dalla fusione di più comuni di dimensioni inferiori ai 3000 abitanti».